

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 859

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MALAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2001 (*)

—————

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
in materia di conversione in euro del capitale sociale

—————

(*) *Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 è stato recentemente modificato dall'articolo 9 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (la cosiddetta Tremonti-bis), al fine di consentire anche alle Srl la procedura semplificata per la conversione in euro del capitale sociale. Tale procedura consiste in una semplice delibera del Consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico anziché il ricorso all'assemblea con successivo ricorso al notaio.

In tal modo si è evitato che vi fosse un trattamento diversificato tra le Spa e le Srl, a danno di queste ultime, che, com'è noto, sono più numerose e, finanziariamente e operativamente, meno strutturate, le quali avrebbero dovuto sostenere i costi notarili e di deposito di una variazione statutaria. Tale trattamento, peraltro, sarebbe stato in contrasto con il principio europeo della neutralità e della non onerosità del passaggio all'euro, senza peraltro procurare alcun vantaggio in termini di entrate per lo Stato. In altri termini, per convertire in euro il capitale sociale, le Srl avrebbero dovuto sostenere spese dalle quali le Spa sarebbero rimaste esenti.

Tuttavia, tale doveroso e giusto provvedimento rischia di rivelarsi sostanzialmente inutile in quanto, la nuova formulazione dei commi secondo e terzo dell'articolo 2474 del codice civile così recita: «Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro. Se la quota di conferimento è superiore al minimo deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.».

L'obbligo che le quote di conferimento dei soci debbano essere pari ad un euro o multiplo di euro, per quanto riguarda le Spa, vale solamente per le società di nuova costituzione. Il nuovo articolo del codice civile

2327 recita infatti: «Il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione è di un euro o suoi multipli.» Si consente dunque a quelle già esistenti con il capitale originariamente espresso in lire di avere azioni espresse in frazioni di euro.

Nelle Spa già esistenti, la conversione di azioni, ad esempio del valore unitario di lire 1.000, porta a valori unitari in euro pari a 0,52 o 0,51 euro a seconda delle modalità di arrotondamento anche dipendenti dalla consistenza delle riserve, così conformando azioni dotate di valore unitario pari ad una frazione di euro anziché a valori unitari di euro.

La precisazione «delle società di nuova costituzione» non è contenuta nell'articolo 2474 del codice civile che riguarda le Srl. Accade così che la procedura semplificata consente sì di fare deliberare l'organo gestorio anziché ricorrere all'assemblea, ma quando si effettuano i calcoli di conversione, poiché si convertono quote ideali, secondo la precedente formulazione del codice civile, pari a 1.000 lire, si ottengono quote ideali in frazioni di euro (0,52 o 0,51) anziché quote intere di euro o suoi multipli, come invece previsto dall'attuale formulazione dell'articolo 2474 del codice civile.

A questo punto le quote ideali dovrebbero essere aumentate ad almeno un euro, con l'obbligatorio ricorso all'assemblea straordinaria, non prevedendosi nel codice civile quote espresse da frazioni di euro.

Tant'è che la maggior parte dei registri delle imprese non accettano delibere di conversione del capitale di Srl in cui si evincono quote ideali in frazioni di euro, in quanto la legge, non chiarisce che l'unità o il multiplo vale solo per le società di nuova costituzione.

Il primo comma dell'articolo unico di questo disegno di legge, introducendo le parole «delle società di nuova costituzione» nell'articolo 2474 del codice civile, permette quindi di equiparare le Srl alle Spa in termini di procedure e di costo, senza nulla togliere in termini di entrate all'erario, facendo invece risparmiare costi inutili a tutte le società a responsabilità limitata, e non rimettendosi alla libera interpretazione dei singoli registri delle imprese.

Il secondo comma non fa che regolarizzare, di conseguenza, il diritto di voto che sarebbe pertanto riferito, per le quote ideali del capitale sociale, alle unità di euro per le società di nuova costituzione e anche a frazioni di euro per quelle già esistenti che hanno provveduto a convertire il capitale in euro.

L'approvazione del presente disegno di legge sarebbe pertanto un doveroso atto di equità e semplificazione, atteso da decine di migliaia di società in tutto il Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La lettera *b)* dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*b)* i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2474 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

"La società si costituisce con un capitale non inferiore a diecimila euro.

Le quote di conferimento dei soci delle società di nuova costituzione possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.

Se la quota di conferimento è superiore al minimo è costituita da un ammontare multiplo di un euro."».

2. La lettera *h-ter)* dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*h-ter)* l'articolo 2485 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di un euro, il socio ha diritto ad un voto per ogni euro. Se la quota è una frazione di un euro, il socio ha diritto ad un voto per ogni frazione di un euro"».